

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3832 del 30/07/2021
Oggetto	ART. 208 COMMA 15 D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., PARTE QUARTA - L.R. 13/2015. DITTA INERTI PEDERZONA S.R.L., CON SEDE LEGALE A FORMIGINE (MO), VIA PEDERZONA, 16. AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'OPERAZIONE DI RECUPERO IDENTIFICATA AL PUNTO R5 DELL'ALLEGATO C ALLA PARTE QUARTA DEL D.LGS. 152/06, DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI MEDIANTE IMPIANTO MOBILE DI FRANTUMAZIONE E DEFERRIZZAZIONE MARCA "OMTRACK", MODELLO "SATURNO", MATRICOLA "99DO5200T" - Pratica ARPAE n. 30868/2020 - Modifica autorizzazione n. DET-AMB-2018-1038 del 27/02/2018
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3959 del 30/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno trenta LUGLIO 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Oggetto: ART. 208 COMMA 15 D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., PARTE QUARTA - L.R. 13/2015. DITTA INERTI PEDERZONA S.R.L., CON SEDE LEGALE A FORMIGINE (MO), VIA PEDERZONA, 16. AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'OPERAZIONE DI RECUPERO IDENTIFICATA AL PUNTO R5 DELL'ALLEGATO C ALLA PARTE QUARTA DEL D.LGS. 152/06, DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI MEDIANTE IMPIANTO MOBILE DI FRANTUMAZIONE E DEFERRIZZAZIONE MARCA "OMTRACK", MODELLO "SATURNO", MATRICOLA "99DO5200T" - Pratica ARPAE n. 30868/2020 – Modifica autorizzazione n. DET-AMB-2018-1038 del 27/02/2018

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena

VISTI:

- A. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- B. in particolare l'articolo 208 del d.lgs.15/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;
- C. la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;
- D. la DGR n.1053 del 09 giugno 2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- E. l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 con cui sono state emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005";
- F. la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- G. la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;
- H. la Delibera della Giunta Regionale 21101/2002 n. 45 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. R. 15/01";
- I. la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";
- J. il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

PREMESSO CHE:

- K. La ditta Inerti Pederzona S.r.l., avente sede legale a Formigine (MO), via Pederzona, 16, località Magreta è stata autorizzata ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., Parte Quarta, con determinazione ARPAE n. DET-AMB-2018-1038 del 27/02/2018, all'esercizio dell'operazione di recupero identificata al punto R5 dell'allegato C alla Parte Quarta del citato decreto legislativo, di rifiuti speciali non pericolosi mediante impianto mobile di frantumazione e

deferizzazione marca "OMTRACK", modello "SATURNO", matricola 99DO5200T. L'autorizzazione ha validità sino al 26/02/2028.

- L. la società Inerti Pederzona S.r.l. ha presentato istanza di modifica dell'autorizzazione unica (AU) art.208 del d.lgs. 152/06 in data 12/11/2020 (prot ARPAE n. 164042); l'istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica è motivata dalla necessità di rivalutare la prescrizione relativa alla destinazione della frazione fine ottenuta dalla vagliatura del rifiuto 170504, che attualmente prevede la qualificazione come materia prima secondaria solo in caso di impiego nello stesso cantiere.

DATO ATTO CHE:

- M. con nota n. 12140/2021, la Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.208, comma 3, del d.lgs. 152/06 e ai sensi del d.lgs. 241/90 per le autorità/enti non citate dall'art. 208 co.3, in forma simultanea e modalità sincrona alla quale sono stati invitati: Comune di Formigine, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR e la Ditta stessa;
- N. la Conferenza dei Servizi si è riunita in modalità telematica (*in applicazione delle disposizioni date dalle Autorità per il contenimento del virus COVID19*) il 19/02/2021. Alla seduta erano presenti i rappresentanti di ARPAE (SAC ed ST), del Comune di Formigine e della Ditta, i quali a seguito dell'istruttoria condotta sulla documentazione presentata dalla Ditta hanno richiesto integrazioni;
- O. la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza trasmesse dalla Ditta sono state assunte in atti con prot.n. 53978 del 04/04/2021.
- P. la Conferenza conclusiva, tenutasi il giorno 15/06/2021, presenti i rappresentanti di ARPAE (SAC ed ST), del Comune di Formigine e la Ditta, ha espresso parere positivo alla modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d. lgs. 152/06 intestata alla Ditta Inerti Pederzona S.r.l. che sostituisce i precedenti atti autorizzativi rilasciati, con le prescrizioni ed alle condizioni indicate nei verbali della Conferenza dei Servizi;
- Q. il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente con prot. nn.: 164042/2020 e 53978/2021.

VISTO INOLTRE:

- R. In relazione alla materia di antimafia, alla data dell'emanazione del presente atto, la Società richiedente, Inerti Pederzona Srl, risulta iscritta alla cosiddetta "White List" di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e smi, predisposta dalla Prefettura di Modena, con provvedimento n. Prot n° 19516/2019 del 14/03/2019 emesso dal Prefetto di MODENA, attualmente in corso di rinnovo. L'iscrizione nell'elenco è equipollente al rilascio della comunicazione antimafia anche per attività diverse da quelle per cui essa è conseguita;

CONSIDERATO:

- S. che l'istanza è finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2. di rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso, disciplinati dal Decreto Ministeriale 28 marzo 2018 n.69;
- T. che l'istanza è finalizzata anche alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 di rifiuti speciali non pericolosi previsti dalle norme tecniche di cui al D.M. 05.02.1998 (tipologie 7.1, 7.2, 7.3, 7.11 dell'All. 1, suball.1), per tipologia/provenienza/caratteristiche, attività di recupero cui sono sottoposti e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti;
- U. che, per i rifiuti di cui sopra, in attuazione dell'art. 184-ter sopra citato, e così come stabilito dalle Linee Guida SNPA per l'applicazione della disciplina End of Waste (tabella 4.3), ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, la valutazione delle condizioni e dei criteri di cui alle lettere a)

e b) e c) al c. 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006 è da ritenersi già verificata, pertanto l'istruttoria svolta ha individuato i criteri di cui alle lettere d) ed e) di cui al c. 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006, che devono essere rispettati ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto richiesta, riportati nell'allegato rifiuti;

- V. che l'istanza è finalizzata anche alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 di rifiuti speciali non pericolosi previsti dalle norme tecniche di cui al D.M. 05.02.1998 (tipologie 7.31bis dell'All. 1, suball.1), per tipologia/provenienza/caratteristiche, attività di recupero cui sono sottoposti;
- W. che, per i rifiuti di cui sopra, in attuazione dell'art. 184-ter sopra citato, e così come stabilito dalle Linee Guida SNPA per l'applicazione della disciplina End of Waste (tabella 4.3), ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, la valutazione delle condizioni e dei criteri di cui alle lettere a) e b) al c. 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006 è da ritenersi già verificata, pertanto l'istruttoria svolta ha individuato i criteri di cui alle lettere c), d) ed e) di cui al c. 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006, che devono essere rispettati ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto richiesta, riportati nell'allegato rifiuti;
- X. che le modifiche proposte non vanno a variare gli importi delle **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del d.lgs.152/2006 che sono calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:
 Art.5.4 IMPIANTI MOBILI DI SMALTIMENTO E RECUPERO (ECETTO GLI IMPIANTI MOBILI DI SOLA RIDUZIONE VOLUMETRICA): 250.000,00 euro.
per un importo complessivo pari a 250.000,00 €

RITENUTO, pertanto:

- Y. di autorizzare con il presente dispositivo la cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2. di rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso, disciplinati dal Decreto Ministeriale 28 marzo 2018 n.69;
- Z. di poter autorizzare con il presente dispositivo alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 di rifiuti speciali non pericolosi previsti dalle norme tecniche di cui al D.M. 05.02.1998 (tipologie 7.1, 7.2, 7.3, 7.11 e 7.31bis dell'All. 1, suball.1);
- AA. sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, della conferenza dei servizi svolta e conclusa, e dei pareri citati e fatti propri, che possa darsi luogo alla modifica dell'autorizzazione, così come richiesto e più sopra precisato, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento.

RICHIAMATI:

- BB. il Regolamento generale dell'Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 124/2010;
- CC. la D.G.R n. 1181/2018 con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla D.D.G. n. 70/2018;
- DD. la Delibera n. 111 del 28/01/2021 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" ed in particolare l'Allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023";
- EE. la D.D.G. n. 103/2020 con la quale è stato approvato il Manuale organizzativo di Arpae

Emilia-Romagna e si è proceduto alla revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 78/2020;

- FF. la determina del Direttore Generale di Arpae n.106/2018, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Barbara Villani;
- GG. la nomina a responsabile del procedimento, ai sensi della l.241/90, dell'Ing. Elena Manni.

DATO ATTO:

- HH. che la responsabile del procedimento Ing. Elena Manni, titolare di Incarico di Funzione Autorizzazioni Rifiuti dell'ARPAE di Modena, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;
- II. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 122 del 16/11/2020, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Barbara Villani quale responsabile di ARPAE AAC Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

DETERMINA:

- a. di autorizzare ai sensi dell'art.208 comma 15 del Dlgs.152/06 la società **Inerti Pederzona S.r.l.**, con sede legale a Formigine (MO), via Pederzona, 16, loc. Magreta, all'esercizio dell'operazione di recupero "R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche" identificata nell'allegato C alla Parte Quarta del citato decreto legislativo per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi da effettuarsi presso terzi, tramite l'utilizzo di impianto mobile di triturazione alle condizioni e prescrizioni di seguito riportate, con l'effetto di revocare, superare e sostituire la precedente determinazione ARPAE, rilasciata ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06 n. ARPAE n. DET-AMB-2018-1038 del 27/02/2018;

- 1) L'autorizzazione è riferita all'impianto di trattamento mobile denominato IMPIANTO MOBILE DI FRANTUMAZIONE E DEFERRIZZAZIONE MARCA "OMTRACK", MODELLO "SATURNO", MATRICOLA "99DO5200T" dotato della prescritta marcatura CE e costituito nelle sue parti principali da: alimentatore vibrante,frantoio a mascelle dotato di regolazione meccanica per l'ottenimento delle dimensioni granulometriche del materiale in uscita desiderate, nastro trasportatore principale e laterale, separatore magnetico, impianto di abbattimento polveri.
- 2) I rifiuti per i quali è ammessa l'operazione di trattamento di frantumazione e vagliatura presso terzi sono i seguenti:

Codice EER	Descrizione
01 04 08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 13	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
10 12 08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)

10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi di quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
17 01 01	Cemento
17 01 02	Mattoni
17 01 03	Mattonelle e ceramiche
17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903

- 3) Il quantitativo massimo annualmente trattabile è fissato in 216.000 tonnellate/anno.
- 4) Le operazioni di trattamento devono riguardare esclusivamente i rifiuti ricadenti nella tipologia EER autorizzata e prodotti nel luogo ove viene, di volta in volta, installato l'impianto.
- 5) Il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 05/02/98;
- 6) Preliminarmente al trattamento dei rifiuti devono essere verificati:
 - l'assenza di impurità (plastiche, cavi elettrici, isolanti, ecc.), che devono essere separate e correttamente smaltite in quanto non compatibili con la destinazione finale dei prodotti ottenuti dal trattamento;
 - per ogni lotto omogeneo di rifiuti, il rispetto dei parametri previsti dal test di cessione di cui all'Allegato 3 del DM 05/02/1998 e smi;
 - la corretta classificazione e la non pericolosità ai sensi della Decisione della Commissione Ue 2014/955/Ue;
- 7) Caratteristiche dei rifiuti da trattare:
 - a) i rifiuti identificati con i codici europei EER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802 e 170904 devono essere costituiti da: laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto; tali rifiuti devono essere originati da attività di cui al punto 7.1.1 dell'allegato 1 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.;
 - b) i rifiuti identificati con i codici europei EER 010408 e 010413 devono essere costituiti da: materiale inerte di pezzatura e forma varia, comprese le polveri; tali rifiuti devono essere originati da attività di cui al punto 7.2.1. dell'allegato 1 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.

- c) i rifiuti identificati con il codice europeo EER 101208 devono essere costituiti da: prodotti ceramici, terrecotte smaltate e non, materiali da costruzioni di scarto, privi di smalto crudo; tali rifiuti devono essere originati da attività di cui al punto 7.3.1 dell'allegato 1 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.
- d) i rifiuti identificati con il codice europeo EER 170302 devono essere costituiti da: rifiuto solido costituito da bitume ed inerti; tali rifiuti devono essere originati da attività di cui al punto 7.6.1 dell'allegato 1 al D.M. 05/02/98;
- e) i rifiuti identificati con il codice europeo EER 170504 devono essere costituiti da: materiale inerte vario non contaminato costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica; tali rifiuti devono essere originati da attività di scavo di siti non oggetto di bonifica; devono essere conformi alle CSC di colonna A o B - Tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del D.Lgs 152/06 e smi con allegati i relativi rapporti analitici;
- f) i rifiuti identificati con il codice europeo EER 170508 devono essere costituiti da: pietrisco tolto d'opera costituito da roccia silicea e cristallina o calcare per circa il 70%, con sabbia e argilla per circa il 30%; tali rifiuti devono essere originati da attività di manutenzione delle strutture ferroviarie;
- g) si raccomanda all'azienda di verificare attentamente le caratteristiche dei rifiuti e la loro conformità con quanto riportato ai punti precedenti, con particolare riguardo alla totale assenza di amianto, utilizzando un metodo analitico con adeguato limite di rilevabilità (metodi MOLP o SEM come previsto dal D.M.06/09/1994);
- h) nel caso di presenza di lastre in fibrocemento, la ditta è tenuta ad accertare preventivamente la non pericolosità delle stesse e la totale assenza di amianto;
- i) qualora durante l'attività sia rilevata la presenza di materiali contenenti amianto, questi devono essere rimossi e gestiti conformemente alla normativa vigente in materia.
- 8) L'operazione di recupero R5 autorizzata consiste in: produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuti (End of Waste) mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di vagliatura, macinazione, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate;
- 9) I materiali ottenuti dall'operazione di recupero R5 dei rifiuti di cui ai codici europei EER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904 devono avere caratteristiche di materia prima secondaria per l'edilizia conforme all'allegato C alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto nell'allegato 3 al D.M. 05/02/98, così come modificato con D.M. 05/04/2006, n. 186.
- 10) Ai fini della verifica di quanto indicato al punto precedente, ogni 3.000 m³ di materiale cessato dalla qualifica di rifiuto prodotto dal trattamento dei rifiuti di cui ai codici europei EER 101311, 170101, 170102, 170103, 170802, 170107, 170904, e comunque almeno una volta per ogni campagna di attività, qualora i volumi prodotti fossero inferiori a 3.000 m³, il gestore deve effettuare il test di cessione ai sensi dell'allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m. (test di cessione dell'eluato) e le analisi di caratterizzazione per la verifica della conformità ai requisiti previsti dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio 15 luglio 2005, UL/2005/5205;
- 11) I rifiuti classificati con il codice EER 170302, disciplinati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 dal D.M. 28 marzo 2018 n.69, cessano di essere rifiuti e sono qualificati "granulato di conglomerato bituminoso" (EoW), qualora rispettino i criteri stabiliti

dal D.M. 28 marzo 2018 n.69; il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00 secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 1 del D.M. 28 marzo 2018 n.69 e inviata ad Arpae – SAC e Arpae Servizio Territoriale al termine del processo produttivo di ciascun lotto. In caso contrario il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati;

- 12) I materiali ottenuti dall'operazione di recupero R5 dei rifiuti identificati con il codice EER 170508 cessano di essere rifiuti se hanno caratteristiche di materiali per costruzioni stradali e piazzali industriali nelle forme usualmente commercializzate, risultando conformi alle norme UNI vigenti, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto nell'allegato 3 al D.M. 05/02/98, così come modificato con D.M. 05/04/2006, n. 186.
- 13) Ai fini della verifica di quanto indicato al punto precedente, ogni 3.000 m³ di materiale cessato dalla qualifica di rifiuto prodotto dal trattamento dei rifiuti di cui al codice EER 170508, e comunque almeno una volta per ogni campagna di attività, qualora i volumi prodotti fossero inferiori a 3.000 m³, il gestore deve effettuare il test di cessione ai sensi dell'allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m. (test di cessione dell'eluato) e le analisi sui parametri previsti dalla norma UNI EN 13242;
- 14) I materiali ottenuti dall'operazione di recupero R5 dei rifiuti identificati con i codici europei 010408, 010413, cessano di essere rifiuti se hanno caratteristiche di materiali per costruzioni stradali e piazzali industriali nelle forme usualmente commercializzate, risultando conformi alle norme UNI vigenti, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto nell'allegato 3 al D.M. 05/02/98, così come modificato con D.M. 05/04/2006, n. 186;
- 15) Ai fini della verifica di quanto indicato al punto precedente, ogni 3.000 m³ di materiale cessato dalla qualifica di rifiuto prodotto dal trattamento dei rifiuti di cui al codice EER 010408, 010413, e comunque almeno una volta per ogni campagna di attività, qualora i volumi prodotti fossero inferiori a 3.000 m³, il gestore deve effettuare il test di cessione ai sensi dell'allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m. (test di cessione dell'eluato) e le analisi sui parametri previsti dalla norma UNI EN 13242;
- 16) I materiali ottenuti dall'operazione di recupero di recupero R5 dei rifiuti identificati con il codice EER 101208 cessano di essere rifiuti se hanno le caratteristiche di materiale lapideo nelle forme usualmente commercializzate, risultando conformi alle norme UNI vigenti con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto nell'allegato 3 al D.M. 05/02/98, così come modificato con D.M. 05/04/2006, n. 186;
- 17) Ai fini della verifica di quanto indicato al punto precedente, ogni 3.000 m³ di materiale cessato dalla qualifica di rifiuto prodotto dal trattamento dei rifiuti di cui al codice EER 101208 e comunque almeno una volta per ogni campagna di attività, qualora i volumi prodotti fossero inferiori a 3.000 m³, il gestore dovrà effettuare le analisi sui parametri previsti dalla UNI EN 13242 e dall'allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m. (test di cessione dell'eluato);
- 18) Relativamente alle "terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503" - codice europeo EER 170504 il trattamento ammesso consiste nella vagliatura finalizzata all'ottenimento di due frazioni granulometriche:
 - frazione grossolana (parte rocciosa), che potrà essere macinata nell'impianto per l'ottenimento di materie prime secondarie per l'edilizia aventi le caratteristiche di materia prima secondaria per l'edilizia conforme all'allegato C alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, con eluato del test di

cessione conforme a quanto previsto nell'allegato 3 al D.M. 05/02/98, così come modificato con D.M. 05/04/2006, n. 186.

- frazione fine (terra) classificabile End of Waste conforme alla norma UNI EN 13242, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto nell'allegato 3 al D.M. 05/02/98, così come modificato con D.M. 05/04/2006, n. 186.

- 19) Ai fini della verifica di quanto indicato al punto precedente, ogni 3.000 m³ di materiale cessato dalla qualifica di rifiuto prodotto dal trattamento della frazione grossolana dei rifiuti aventi codici 170504, e comunque almeno una volta per ogni campagna di attività qualora i volumi prodotti fossero inferiori a 3.000 m³, il gestore deve effettuare il test di cessione ai sensi dell'allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m. e le analisi di caratterizzazione per la verifica della conformità ai requisiti previsti dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio 15 luglio 2005, UL/2005/5205;
- 20) Ai fini della verifica di quanto indicato al punto 17, ogni 3.000 m³ di materiale cessato dalla qualifica di rifiuto prodotto dal trattamento della frazione fine dei rifiuti aventi codici 170504, e comunque almeno una volta per ogni campagna di attività qualora i volumi prodotti fossero inferiori a 3.000 m³, il gestore deve effettuare il test di cessione ai sensi dell'allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m., le analisi sui parametri previsti dalla UNI 13242 e le analisi di conformità ai parametri delle colonne A e B tabella I allegato 5 alla parte IV D.Lgs. 152/06 i cui esiti devono essere riportati nella dichiarazione di conformità;
- 21) La cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali End of Waste in uscita è subordinata all'esito positivo delle verifiche di conformità previste ai punti 9, 12, 14, 16, 18 e 19 e gli esiti analitici devono essere allegati alla dichiarazione di conformità di cui al punto seguente.
- 22) Ogni lotto di prodotto, considerato come un QUANTITATIVO MASSIMO 3.000 m³ di materiale prodotto dal trattamento di rifiuti, è dichiarato/a conforme al presente provvedimento attraverso la dichiarazione resa secondo gli schemi riportati nel Sistema di gestione della Ditta (trasmesso ad ARPAE prot. 53978/2021 del 08/04/2021); tale dichiarazione dovrà essere trasmessa al detentore successivo ed una copia dovrà essere conservata, unitamente ai suoi allegati (esiti analitici delle analisi effettuate sul lotto) ed essere messa a disposizione degli organi di controllo.
- 23) I rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale/prodotto EoW al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui precedente punto.
- 24) Ai fini della dimostrazione della conformità della gestione e dei prodotti ai criteri descritti nel presente atto deve essere attivo ed operante il sistema di gestione ISO 14001 presente in azienda, con particolare riferimento alla procedura PGA 010 - rev2 - "procedura di gestione ambientale - controllo e gestione di campagne di macinazione con mezzo mobile di frantumazione" trasmessa ad Arpae prot. 53978/2021 del 08/04/2021 ed ogni sua modifica dovrà essere comunicata all'Agenzia prima dell'implementazione e dell'uso. Il registro delle non conformità, nonché ogni registro delle misurazioni/controlli/attività, dovrà essere reso accessibile e disponibile ad ogni organo di controllo. Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere trasmessa a questa Agenzia e ad AUSL una relazione riepilogativa con tutte le eventuali non conformità e le conseguenti innovazioni procedurali/documentali implementate nell'anno solare trascorso.
- 25) I documenti di trasporto del prodotto EOW dovranno sempre riportare il riferimento al numero della relativa dichiarazione di conformità;

- 26) I diversi lotti di rifiuti lavorati in attesa della predisposizione della dichiarazione di Conformità, dovranno essere identificati con cartellonistica adeguata riferita a “rifiuti lavorati in attesa di analisi” e mantenuti distinti tra loro nonchè dagli End of Waste e dai rifiuti in ingresso in attesa di lavorazione con idonee delimitazioni;
- 27) I diversi lotti di materiali End of Waste detenuti in stoccaggio devono essere mantenuti separati fra loro, opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportanti il numero del lotto contenuto nella relativa dichiarazione di Conformità;
- 28) I documenti di impegno/accordo alla vendita con gli utilizzatori devono indicare l'uso previsto e la norma di riferimento relativa alle caratteristiche prestazionali del prodotto;
- 29) Nel caso di accertata non conformità, il rifiuto lavorato potrà essere sottoposto ad un nuovo processo di lavorazione, tranne nel caso di non conformità al test di cessione; ovvero il rifiuto dovrà essere avviato a recupero/smaltimento presso altro impianto autorizzato;
- 30) Il corretto campionamento dei rifiuti e dei materiali recuperati deve essere assicurato avvalendosi di laboratori esterni certificati;
- 31) Per l'esecuzione dei prelievi viene fatto riferimento a:
- Norma UNI 10802:2013 per i rifiuti autoprodotti
 - Piano di campionamento redatto in conformità con quanto richiesto dalle norme UNI 10802:2013, UNI EN 14899:2006 e Rapporto Tecnico UNI TR 11682 per i rifiuti in ingresso e gli EOW prodotti.
 - Il prelievo deve essere attestato tramite Verbale di campionamento.
 - Le analisi e prove previste dalla norma UNI EN 13242 sono effettuate per ciascun lotto di produzione. Le analisi effettuate in conformità alle norme UNI EN 13242 comprendono in ogni caso quelle obbligatorie previste dall'allegato 3 del DM 11 aprile 2007 - Applicazione della direttiva n.89/106/CE sui prodotti da costruzione recepita con DPR 21/04/1993, n.246, relativa all'individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di aggregati.
- 32) Le operazioni di trattamento devono riguardare esclusivamente i rifiuti ricadenti nella tipologia EER autorizzata e possono essere effettuate esclusivamente presso i cantieri o siti di produzione del rifiuto: non è ammesso il trattamento di rifiuti provenienti da altri siti o cantieri.
- 33) Qualora l'impianto venga utilizzato presso siti sottoposti a procedura di bonifica ambientale ai sensi del capitolo V della Parte Quarta del D.lgs. 152/06, l'attività deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni imposte dall'autorità competente relativamente alle procedure di bonifica ambientale medesime.
- 34) La responsabilità della verifica delle condizioni di cui sopra, nonché la caratterizzazione dei materiali ottenuti, è a carico della ditta titolare della presente autorizzazione.
- 35) Il titolare della presente autorizzazione è tenuto a conservare presso la propria sede legale:
- relativamente ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso, i certificati analitici e/o ogni altra documentazione attestante la non pericolosità degli stessi ai sensi della Decisione della Commissione Ue 2014/955/Ue. Tale documentazione deve essere acquisita preventivamente alle operazioni di trattamento;

- copia delle certificazioni analitiche relative ai test di cessione e alle caratteristiche prestazionali di cui alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio 15 luglio 2005, UL/2005/5205 o alla norma UNI 13242.
- 36) Nel caso di recupero di rifiuti non derivanti da operazione di demolizione selettiva, nei cantieri di utilizzo dell'impianto di frantumazione deve essere prevista la presenza di cassoni scarrabili per lo stoccaggio dei rifiuti derivanti dal trattamento e costituiti da legno, plastica, metallo, carta ed isolanti, ecc..
- 37) L'impianto deve essere dotato del sistema di deferizzazione in caso di trattamento in impianti/cantieri dove non si effettua la demolizione selettiva e dove la tipologia dei rifiuti trattati presuppone la presenza di materiali ferrosi.
- 38) Il frantumatore deve essere utilizzato solo per il trattamento di materiali "secchi", escludendo pertanto il trattamento di materiali argillosi o palabili.
- 39) I rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero, devono essere mantenuti separati dalle materie prime prodotte e devono essere conferiti ad impianti di smaltimento e/o recupero autorizzati.
- b. di stabilire che, nel termine di 90 giorni dalla data del presente atto, le garanzie finanziarie devono essere aggiornate in riferimento alle disposizioni del presente atto. In alternativa la ditta può prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
- l'importo delle garanzie finanziarie da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi 250.000,00 €. L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;
- in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
- con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fideiussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
 - la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;
- c. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente Autorizzazione unica Art. 208 d.lgs. 152/06, come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;

- d. di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, la validità dell'Autorizzazione Unica è confermata fino al giorno 26/02/2028 ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
- e. Di disporre che:
- 1) al fine di limitare il più possibile la diffusione di polveri:
 - l'attività di frantumazione deve essere condotta con l'ausilio dei sistemi di nebulizzazione previsti e deve essere garantito il buon funzionamento di questi;
 - devono essere adottati accorgimenti gestionali anche durante le fasi di carico scarico e movimentazione dei rifiuti (come ad esempio minimizzare l'altezza del punto di scarico, bagnare i rifiuti nella fasi di movimentazione all'interno dell'area ecc.);
 - i cumuli dei materiali da avviare a trattamento e quelli trattati all'occorrenza, in base alla localizzazione, alle condizioni del cantiere ed alle condizioni meteorologiche, devono essere umidificati e/o protetti dall'azione del vento;
 - l'utilizzo dei sistemi di bagnatura dell'impianto mobile o di altri sistemi ausiliari utilizzati a tale scopo deve essere condotto in modo tale da garantire un'adeguata umidificazione dei materiali al fine di evitare emissioni diffuse, evitando che eccessivi quantitativi di acqua irrorata provochino fenomeni di ruscellamento e formazione di pozze;
 - 2) La gestione delle acque reflue di dilavamento dell'area del cantiere deve rispettare quanto disposto dalla parte terza del D.lgs 152/06 s.m.i. e dalle normativa regionali vigenti in materia;
 - 3) Secondo quanto disposto dalla circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 1121 del 21/01/2019, le altezze di abbancamento dei cumuli devono essere commisurate alla tipologia di rifiuto per garantirne la stabilità; ai fini della sicurezza è opportuno limitare le altezze di abbancamento dei cumuli a tre metri, ovvero, il titolare della presente autorizzazione deve redigere una relazione esplicativa accompagnata dalla opportuna dimostrazione relativa alla sicurezza e stabilità di cumuli di altezza superiore a tre metri, firmata da un tecnico competente; copia dell'elaborato deve essere conservata presso il cantiere.
 - 4) Quando necessario, il progetto per lo svolgimento della singola campagna di attività deve essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità (Screening) alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi della LR.4/2018 e della Parte Seconda del Dlgs.152/2006.
 - 5) Ai sensi dell'art.208 comma 15 per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale la ditta titolare della presente autorizzazione, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare all'autorità competente nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività allegando la presente autorizzazione e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta.
 - 6) La campagna di recupero tramite mezzo mobile deve avere carattere temporaneo pertanto nella comunicazioni di inizio attività deve essere specificato il periodo presunto dell'attività, il periodo di lavorazione giornaliero, nonché il responsabile tecnico dell'impianto;
 - 7) L'impianto deve operare in area recintata ed avere la cartellonistica di avvertimento al fine limitare l'intrusione dei non addetti ai lavori, ed evitare conferimenti di rifiuti abusivi;

- 8) La macchina operatrice deve essere conforme a quanto previsto nel D.lgs n.262 del 04/09/2002 "Attuazione della direttiva 2001/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto".
 - 9) La ditta, per le campagne del mezzo mobile svolte presso i cantieri collocati nel territorio della Regione Emilia Romagna, deve presentare se necessario al Comune territorialmente competente domanda per l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici, così come previsto dalle specifiche disposizioni regionali e comunali.
 - 10) Per le campagne del mezzo mobile svolte presso le sedi aziendali dei clienti produttori/detentori dei rifiuti, la ditta si deve attenere alle prescrizioni/disposizioni contenute nel nulla osta acustico comunale, nelle autorizzazioni settoriali o nei titoli ambientali Acqua, Aria Rumore dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata alle singole aziende.
 - 11) L'utilizzo dell'impianto in cantieri o siti ubicati in territorio extraregionale deve avvenire in accordo con le leggi nazionali e regionali vigenti in materia di rumore.
 - 12) Fatte salve eventuali diverse prescrizioni e/o deroghe stabilite dal Comune territorialmente competente, l'impianto potrà essere utilizzato solo in orario diurno nel rispetto del regolamento comunale in materia e dovrà prevedere eventualmente sistemi di mitigazione dell'impatto acustico nel rispetto della normativa vigente in materia (L. n° 447/95 e s.m.i.); in ogni caso dovrà essere garantito il rispetto del valore limite di immissione sonora assoluto e differenziale previsto dal DPCM 14/11/1997;
 - 13) L'impianto deve essere mantenuto in ottimo stato di efficienza, manutenzione e pulizia secondo le indicazioni fornite dal costruttore mediante l'apposito libretto di uso e manutenzione;
 - 14) Devono essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.lgs.81/08, ed in particolare l'aggiornamento della valutazione dei rischi e del relativo documento includendo la valutazione del rumore, nonché alle disposizioni, previste dal decreto medesimo, in materia di cantieri edili temporanei e mobili.
 - 15) Non deve essere ammessa la presenza di operatori ed estranei nel raggio di azione dell'impianto quando questo è in movimento. L'utilizzo dell'impianto è permesso al personale autorizzato dal datore di lavoro ed idoneamente formato, informato ed addestrato e dotato di idonei DPI e specifiche attrezzature di lavoro;
 - 16) La gestione del mezzo mobile deve avvenire nel rispetto delle norme sulla sicurezza e quanto riportato nel libretto di uso e manutenzione della casa costruttrice;
 - 17) Relativamente al funzionamento dell'impianto, e di tutte le componenti elettro – meccaniche si richiama il rispetto delle direttive comunitarie CE 98/37 "direttive macchine," CEE 89/336 sulla compatibilità elettromeccanica e CEE 73/23 sulla bassa tensione;
 - 18) E' fatto obbligo alla ditta di possedere la relativa polizza di assicurazione RC per danni a cose ed a persone durante l'esercizio dell'attività;
- f. di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:
- tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
 - accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal d.lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;

- presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;
 - comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
 - comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);
- g. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90; di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti;
- h. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.